



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 79 DEL 05/06/2026

Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - SFIORI DEGLI SCARICATORI DI PIENA E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA URBANA DEL 3 GIUGNO 2026. DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI”

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 67 del 17/02/2026 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2025. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2026;

Preso atto

- della nota acquisita al prot. n. 0107503/2026 del 05/06/2026, con la quale ACA S.p.A. ha trasmesso la tabella riepilogativa degli sfiori degli scaricatori di piena e vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria urbana sul fiume Pescara relativi al 3 giugno 2026 (terminati nella stessa giornata);
- della comunicazione prot. n. 0023383 del 5/06/2026 del distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, acquisita da questo Ente comunale al prot. N. 0107460 in pari data, con la quale, all'interno delle attività di *Monitoraggio acque di balneazione Comune di Pescara D.M. 30/03/2010 – DGR n.67 del 17/02/2026 della Regione Abruzzo - prelievo del 4/06/2026* è emersa **la non conformità** del punto di prelievo **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**;
- i risultati hanno evidenziato il **superamento** dei valori di legge per il parametro Escherichia coli, con valori di 2613 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di riferimento pari a 500 MPN/100 mL; per quanto riguarda il parametro Enterococchi intestinali le verifiche di laboratorio sono tuttora in corso e pertanto al momento l'agenzia regionale non è ancora in grado di fornire il corrispondente valore analitico.

Dato atto che con Delibera di G.R. n. 67 del 17/02/2026 sono stati approvati allegati, tra i quali l'allegato D così denominato – *disposizioni specifiche regionali per ARPA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2026* - in cui vengono prescritte le disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii.

Considerato che:

- l'art.10 del D.Lgs. n.116/2008 prevede che *Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*

- il punto 17 della DGR n.67/2026 stabilisce che le Amministrazioni comunali attuino gli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e dell'ALLEGATO "D", provvedendo in particolare:
 - a delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - ad apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Richiamata l'Ordinanza Balneare 2026, allegato 2 approvato nei contenuti con Determina Dirigenziale DPC032/67 n. 4524/26 del 11/03/2026 e successiva rettifica n. 8571/26 del 21/05/2026 che fissa il periodo di balneazione per la costa abruzzese dal 23 maggio al 20 settembre 2026.

Richiamata l'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" per il Circondario Marittimo di Pescara n.46 del 8/05/2026 emanata per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara - dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Pescara - che stabilisce l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nel seguente periodo:

- dal 23 maggio 2026 al 20 settembre 2026: dalle ore 09:00 alle 19:00;

Ritenuto di dover adottare una condotta assolutamente prudentiale per scongiurare qualsiasi ragionevole rischio per la salute dei bagnanti fruitori del transetto denominato "**Zona ant. Via Leopardi**";

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 il divieto temporaneo di balneazione, sino a revoca, nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- 2 l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato al presente provvedimento, da stampare in formato almeno A3 e collocare con immediatezza in punti visibili a tutti i bagnanti negli stabilimenti balneari e nel tratto di costa di cui al punto precedente a cura dei **concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi**

AVVISA che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- I. di incaricare il Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara e il Corpo di Polizia Locale della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;

- II. di incaricare l'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara ad adoperarsi per le attività analitiche di controllo finalizzate ad accertare e comunicare, quanto prima tecnicamente e logisticamente possibile, l'idoneità alla balneabilità del tratto di costa interessato;
- III. **di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara**, appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di questo provvedimento a:
- apporre con immediatezza l'ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile all'utenza balneare e preferibilmente assieme all'ordinanza balneare regionale e all'ordinanza di sicurezza balneare 2026);
 - i cartelli di cui al precedente punto 2) sulla cui apposizione, presenza e idoneità il concessionario/gestore/operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie;
 - nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi;
 - issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
 - vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara interessati dal presente provvedimento;
- Al Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Settore Manutenzione Stradale, Viabilità e Pubblica Incolumità;
- Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente nonché alla sezione Approfondimenti alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/acque-di-balneazione/>

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;


l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio



LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
Identificativo punto	IT013068028012
Denominazione punto	Zona ant. Via Leopardi
latitudine	42,4714413
longitudine	14,2174653

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE costa del punto di prelievo n°	IT013068028013
INIZIO costa del punto di prelievo n°	IT013068028012
latitudine	42,4714413
longitudine	14,2174653

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
Identificativo punto	IT013068028012
Denominazione punto	Zona ant. Via Leopardi
latitudine	42,4714413
longitudine	14,2174653

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
Identificativo punto	IT013068028012
Denominazione punto	Zona ant. Via Leopardi
latitudine	42,470249
longitudine	14,220512

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE costa del punto di prelievo n°	IT013068028013
INIZIO COSTA DELL'AREA DENOMINATA "MOLO NORD"	
latitudine	42,4687700
longitudine	14,2222300

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE COSTA DELL'AREA DENOMINATA "MOLO NORD"	
latitudine	42,4677900
longitudine	14,2262750

 ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE (FOCI DEI FIUMI, DEI TORRENTI E AREE PORTUALI) - all. C alla D.G.R. n. 67 del 17/02/2026

 ACQUE DI BALNEAZIONE TEMPORANEAMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI con specifica ordinanza del 5 giugno 2026

 CONCESSIONI DEMANIALI

TRANSETTO RIFERITO AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO IT013068028012
ZONA ANTISTANTE VIA LEOPARDI

CONCESSIONI DEMANIALI
INTERESSATE

- 44 LA VONGOLA (RISTORANTE)
- 43 LA VONGOLA (STAB.)
- 42 LA PARANZA
- 41 LA PRORA
- 40 POSITANO
- 39 GILDA
- 38 ORIENTE
- 37 APOLLO
- 36 SALUS
- 35 LA CAPANNINA

DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO

per sfiori sul Fiume Pescara

superamento limiti di legge – parametro Escherichia Coli



Ordinanza Sindacale del 05/06/2026